

Reg. conv. n. 94/2024

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE – CUP F11B06000270007

TRATTA B2 - OPERE DI COMPENSAZIONE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DELL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – MISURA COMPENSATIVA DENOMINATA: PROGETTO LOCALE N. 12-13 – LENTATE SUL SEVESO (MB).

PROTOCOLLO D'INTESA

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi 17, Capitale Sociale i.v. € 650.926.000,00, R.E.A. MI1232570, C.F. e P. I.V.A. 08558150150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Regione Lombardia, in persona del Direttore Generale e Rappresentante Legale, Ing. Sabato Fusco, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., come da Verbale di Seduta in data 25 ottobre 2023 e del 17 giugno 2024, ("**Concessionaria**" o "**APL**");

E

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO, con sede in Lentate sul Seveso, Via Matteotti n. 8, C.F. 83000890158 e P.I.V.A. 00985810969, in persona del Sindaco, Sig. [•] ("**Ente**" o "**Comune**"), giusta delibera di Consiglio Comunale n. [•] del [•] (Approvazione della Convenzione per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'Autostrada sotto forma di misura compensativa), congiuntamente "**Parti**" disgiuntamente "**Parte**";

PREMESSO CHE:

- a) APL è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse ("**Pedemontana**"), giusta Convenzione Unica stipulata con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("**CAL**" e/o "**Concedente**"), in data 1 agosto 2007;
- b) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ("CIPE"), con Delibera del 6 novembre 2009, n. 97 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19.01.2010, reg. 1, foglio 42 e pubblicata in G.U. il 18.02.2010), ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi degli articoli 166 e 167, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ("Codice dei Contratti Pubblici") il Progetto Definitivo della Pedemontana;
- c) la Prescrizione n. 63, di cui all'Allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE, dispone inoltre quanto segue: "*Per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative, dove si rileva la disponibilità da parte degli enti locali ad attuare le misure compensative previste nel progetto definitivo, i rapporti tra*

concedente/concessionario e l'Ente che realizzerà la misura compensativa dovranno essere regolati tramite una convenzione da stipularsi a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, la quale dovrà regolamentare modi e tempi di progettazione puntuale e attuazione delle opere”;

- d) per il territorio comunale di Lentate sul Seveso il Quadro Economico del Progetto Definitivo approvato dal CIPE ha previsto lo stanziamento di una somma massima pari ad Euro 3.010.512,42 (tremilionidiecimilacinquecentododici/42) derivante dal budget ambientale per la realizzazione del Progetto Locale n. 12-13 (“**Budget Ambientale**”);
- e) con riferimento al Progetto Locale n. 12-13, l'Ente, sulla base della delibera di n. [•] del [•] (**All. 1**), accetta di trasformare il Progetto Locale n. 12-13 in Misura Compensativa, e, dunque, realizzare a propria cura e responsabilità un nuovo Progetto di compensazione ambientale coerente con i principi di valorizzazione ecologico ambientale del territorio approvati dal CIPE (ora CIPESS), affidando direttamente la realizzazione dei diversi interventi di compensazione anche per lotti funzionali fermo restando l'importo del Budget Ambientale;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- f) APL e il Comune hanno convenuto di procedere alla progettazione dell'intervento al fine di correttamente individuare il quadro economico dell'intervento stesso, fermo restando il limite di importo del Budget Ambientale;
- g) APL è, quindi, disponibile a riconoscere al Comune l'importo relativo alle spese tecniche per la progettazione di fattibilità tecnico-economica (di seguito anche “PFTE”) e della progettazione esecutiva, Direzione lavori, assistenza al RUP, DL, rilievi, frazionamenti ed eventuali indagini specialistiche e degli incarichi necessari ad avviare la fase di affidamento delle opere – ricompreso nel predetto Budget Ambientale e che le Parti concordano di stimare in Euro 301.051,20 (trecentounomilacinquantuno/20);

CONSIDERATO CHE

- h) in data 25/10/2023, il Consiglio di Amministrazione di APL ha approvato la trasformazione dell'intervento dalla fattispecie di Progetto Locale (da realizzarsi a cura di APL) a Misura Compensativa (da realizzarsi direttamente a cura dell'Ente), autorizzando l'erogazione dei costi di progettazione dell'intervento mediante lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica (di seguito anche “PFTE”) e lo sviluppo del progetto esecutivo (di seguito anche “PE”);
- i) la Concedente CAL, con nota del 4/12/2023 prot. CAL U-2023-01201 e prot. APL n. 10689/23, ha espresso il proprio nulla osta alla predetta trasformazione dell'intervento da Progetto Locale a Misura Compensativa (da realizzarsi direttamente a cura dell'Ente), autorizzando la sottoscrizione del presente Accordo;
- j) la Concedente CAL in data 5/06/2024 con nota prot. APL n. 5424/24 ha altresì rilasciato il proprio nulla osta all'anticipazione dei costi anche per spese tecniche ulteriori alla progettazione quali rilievi, ad esempio, frazionamenti ed eventuali indagini specialistiche, Direzione lavori, assistenza al RUP;
- k) con il presente atto (“**Accordo**”) le Parti intendono regolare, in coerenza alla citata

Prescrizione n. 63, ai sensi ed alle condizioni di cui infra, i reciproci rapporti inerenti la progettazione dell'intervento compensativo da eseguirsi a cura dell'Ente e l'erogazione da parte di APL delle somme a tal fine necessarie, rinviando ad un successivo atto la regolamentazione dei reciproci rapporti per la realizzazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intervento compensativo, fermo restando il Budget Ambientale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Le Premesse e gli Allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del presente Accordo;
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune dovrà provvedere all'espletamento delle seguenti attività che si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) nominare il Responsabile del Procedimento;
 - b) affidare l'incarico/incarichi tecnici (progettazione, rilievi, frazionamenti ed eventuali indagini specialistiche, Direzione lavori, assistenza al RUP) ed in particolare della progettazione di cui alle successive lett. c) e d);
 - c) entro 240 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sottoporre, previa approvazione dell'Ente medesimo, ad APL e alla concedente CAL il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) della Misura Compensativa, compatibile con le finalità di compensazione ambientale, salvaguardia ambientale e valorizzazione storica nell'ambito territoriale dell'Ente;
 - d) entro 180 giorni dall'approvazione da parte di APL e della concedente CAL del progetto di fattibilità tecnico-economica, sottoporre, previa approvazione dell'Ente medesimo, ad APL e alla concedente CAL il progetto esecutivo (PE) della Misura Compensativa, in coerenza con progetto di fattibilità tecnico-economica, fermo restando l'importo del Budget Ambientale;
3. APL, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad erogare all'Ente l'importo stimato di **Euro 301.051,20** per lo sviluppo delle attività di cui al precedente punto 2, lett. b), c) e d) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023.
4. L'erogazione, a titolo di anticipazione, potrà avvenire, nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dai successivi punti 5, 6 e 7.
5. L'Ente ed ogni altro soggetto a qualsiasi titolo interessato al presente Accordo (cd. filiera) sono obbligati ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..
6. L'Ente è obbligato a comunicare alla Concessionaria, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative allo stesso Accordo, unitamente alle generalità e al codice fiscale

dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

7. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente Accordo dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, i relativi CIG (Codice Identificativo Gara) e il Codice Unico di Progetto.
8. A seguito dell'approvazione da parte dell'Ente del PFTE e del PE della Misura Compensativa, entro 60 giorni dal ricevimento di ciascun livello di progettazione completa in ogni sua parte, APL esaminerà gli elaborati progettuali relativi all'intervento compensativo oggetto del presente Accordo. A seguito delle proprie determinazioni, APL trasmetterà gli elaborati progettuali alla Concedente CAL per l'approvazione (PFTE) e nulla osta (PE) di competenza.
9. A seguito delle determinazioni da parte di APL e CAL in relazione ai due livelli di progettazione, ai fini della rendicontazione del Budget Ambientale erogato da APL, il Comune dovrà trasmettere le fatture emesse dall'operatore economico, il certificato di ultimazione della prestazione, unitamente ad una dichiarazione del RUP che attesti la conformità delle prestazioni eseguite e la congruità delle somme anticipate da APL a titolo di progettazione.
Le Parti danno atto e il Comune di Lentate sul Seveso accetta che anche i costi imputati alle spese tecniche diverse dalla progettazione, ivi comprese quelle per rilievi, frazionamenti ed eventuali indagini specialistiche, Direzione lavori, assistenza al RUP dovranno essere oggetto di rendicontazione. A tal fine il Comune di Lentate sul Seveso dovrà trasmettere le fatture emesse dall'operatore economico, il certificato di ultimazione della prestazione, unitamente ad una dichiarazione del RUP che attesti la conformità delle prestazioni eseguite e la congruità delle somme anticipate da APL a titolo di spese tecniche.
10. Le Parti danno altresì atto che in caso di economie accertate da APL a seguito della rendicontazione, queste verranno detratte in occasione della redazione del primo SAL utile e/o decurtate dall'importo del Budget Ambientale;
11. Ferma l'invarianza del Budget Ambientale, le Parti convengono e pattuiscono che in caso di economie debitamente accertate a seguito del nulla osta rispetto al PE di APL e CAL della Misura Compensativa, le stesse potranno essere utilizzate nell'ambito del quadro economico di realizzazione ed attuazione della Misura Compensativa stessa.
12. Le Parti convengono e pattuiscono che, successivamente al nulla osta rispetto al PE di APL e CAL della Misura Compensativa, sottoscriveranno apposita convenzione che disciplinerà tempi, condizioni e modalità di realizzazione ed attuazione della Misura Compensativa e di erogazione del Budget Ambientale da parte di APL, ferma la relativa invarianza complessiva ed omnicomprensiva.
13. Le Parti concordano e convengono che le opere da realizzarsi a cura e responsabilità dall'Ente e costituenti la Misura Compensativa PL12-13, sin dal loro sorgere, saranno e resteranno di proprietà dell'Ente stesso. L'Ente provvederà a propria cura, spese e responsabilità, alla completa gestione ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate, sia durante la fase di realizzazione, che successivamente in fase di esercizio delle stesse. Le opere realizzate e le relative aree sulle quali insisteranno, dovranno essere inserite

dall'Ente nel proprio patrimonio indisponibile.

14. L'Ente dichiara di conoscere ed accettare le norme ed i principi comportamentali contenuti nel codice etico ("**Codice Etico**") adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet - www.pedemontana.com - e di impegnarsi nell'esecuzione del presente Accordo al rispetto dello stesso, ivi incluse le norme ed i principi richiamati.
15. Le Parti convengono che, in caso di controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, saranno tenute ad esperire, tramite i rispettivi legali rappresentanti, un tentativo di amichevole composizione. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.
16. La violazione delle norme del Codice Etico da parte dell'Ente costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile. In caso di tale violazione, APL procederà ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 19 all'immediata risoluzione del presente Accordo ed all'assunzione delle determinazioni volte alla realizzazione della Misura Compensativa PL12-13.
17. Le Parti si obbligano a provvedere, in caso d'uso, alla registrazione del presente Accordo entro i termini previsti dalla normativa vigente. Tutti gli oneri fiscali ed economici derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione del presente Accordo sono da ricomprendersi nel Corrispettivo. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.
18. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR"), le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nell'Incarico, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
19. Si allegano al presente Accordo i documenti di seguito indicati che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante della presente Accordo e, come tali, devono intendersi quali pattuizioni espresse:

Allegato 1: Delibera di Giunta del Comune di Lentate sul Seveso n. [•] del [•];

Allegato 2: Informativa Privacy.

Le Parti concordano e danno atto che ogni clausola del presente Accordo è stata discussa, negoziata ed esaminata tra le Parti stesse e, pertanto, non trovano applicazione, se del caso, gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Milano – [•] , li _____

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Il Direttore Generale

Comune di Lentate sul Seveso

Il Sindaco

